



15 OTT. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **15 ottobre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0058609 del 10.10.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Michel Gras.

Assistono per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Domenico Mastroianni e dott.ssa Alessandra De Marco.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA
236/13
PERSONALE
L.2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 OTT. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Organizzativa
Ufficio Personale

[Handwritten signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Ufficio Personale Docente e Collaborazioni Esterne

Il Capo

Dr.ssa *[Handwritten name]*

Il Capo Settore

Lia *[Handwritten name]*

[Handwritten mark]

Contratti di insegnamento a favore dei docenti in possesso dei requisiti per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 83/13 sono stati definiti, nelle sedute del 14/05/13, 13/06/13 e 17/09/13, i criteri per la valutazione delle istanze di trattenimento in servizio ex art. 72 della legge n. 133/08, fermi restando i vincoli della programmazione del reclutamento del personale, ai sensi dell'art. 9, comma 31, del DL n. 78/10, convertito nella legge n. 122/10, e del D.Lgs n. 49/12.

Pur comprendendo le motivazioni che hanno portato la Corte a dichiarare l'illegittimità della norma che escludeva i docenti universitari dalla possibilità di applicazione del suddetto art. 72 della legge n. 133/08, si deve riconoscere che nel quadro normativo fortemente mutato le esigenze dell'Università di definire politiche organiche di programmazione del personale e di sostenibilità finanziaria ed accademica devono conciliarsi con i vincoli finanziari e assunzionali posti dalla normativa di settore.

Il Presidente ricorda che il D.Lgs n. 49/12 ha individuato gli indicatori della sostenibilità economico finanziaria degli Atenei ai fini della determinazione della facoltà assunzionale.

Inoltre la legge n. 135/12 ha previsto che la facoltà assunzionale rispetto alle cessazioni dell'anno precedente, riservata agli Atenei virtuosi, debba riferirsi all'intero sistema delle Università statali e che vada calcolata con una formula che tiene conto di diversi fattori (indebitamento, quote di assegni fissi, sostenibilità economico finanziaria, etc).

La determinazione dei p.o. 2013 è stata pertanto effettuata con riferimento ad una percentuale del turn over pari al 15,17%.

Occorre anche considerare che il PROPER prevede che qualora un docente venga trattenuto in servizio per un biennio debba essere impegnato nel budget del personale un nuovo punto organico (1 per il professore di I fascia, 0,7 per il professore di II fascia, 0,5 per il ricercatore), equivalendo infatti il trattenimento in servizio ad una nuova assunzione.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di assumere una delibera che, da un lato salvaguardi le esigenze di bilancio e la facoltà assunzionale di Sapienza, che, come accennato, risulta oggi limitata per effetto della vigente normativa in materia, dall'altro incentivi quei docenti che, pur avendo i requisiti per fare istanza di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età previsti per ciascun ruolo, rinuncino all'applicazione dell'art. 72 della legge n. 133/08.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 OTT. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Ricerca
Il Direttore
D.ssa Daniela Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Ricerca Univaria
Ufficio Progetti Docente e Collaborazioni Esterne
Il Capo Ufficio
D.ssa Mariagrazia

uw

Il Capo Settore

L. Magliani

Il Senato Accademico, nella seduta del 08/10/13, ha deliberato quanto segue:

i docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per il mantenimento in servizio possono, previa espressa rinuncia a richiedere l'applicazione dell'art. 72 della Legge n. 133/08, presentare domanda per la stipula di un contratto di insegnamento di durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni complessivi, a richiesta del Dipartimento.

La richiesta deve essere inoltrata nei termini previsti dal citato art. 72 ("dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento").

Il compenso per ciascun contratto è, indicativamente, di 16.000,00 euro annui.

Per tutta la durata del contratto, i suddetti docenti possono portare a termine le ricerche in corso, mantenendo la titolarità dei fondi e continuando ad utilizzare i servizi in godimento al momento della cessazione dal servizio (studio, telefono).

Il Senato Accademico, nella predetta seduta, ha dato mandato all'Amministrazione di predisporre specifica norma transitoria, atta a recepire quanto sopra in ordine ai provvedimenti giurisdizionali cautelari intervenuti sulla materia.

Si propone, pertanto, in via transitoria, per l'Anno Accademico 2013/2014, che coloro i quali, in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari, siano in servizio alla data del 1 novembre 2013, possano – previa espressa rinuncia al contenzioso – stipulare il suddetto contratto di insegnamento.

Detto contratto è rinnovabile di anno in anno per un massimo di tre anni, comprensivi dell'eventuale periodo di servizio già svolto sulla base dei suddetti provvedimenti cautelari.



..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 236/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- Vista la Legge 6 agosto 2008 n. 133 ed in particolare l'art. 72;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'art. 25;
- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 9.05.2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, ripristinando l'applicabilità dell'art. 16 del D.lgs. 503/92 come modificato dall'art. 72 della Legge n. 133/2008;
- Viste le delibere del Senato Accademico, del 14 maggio 2013, del 13 giugno 2013 e del 17 settembre 2013;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2013;
- Vista la delibera del Senato Accademico dell'8 ottobre 2013;
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti 10, votanti 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

I docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per il mantenimento in servizio possono, previa espressa rinuncia a richiedere l'applicazione dell'art. 72 della legge n. 133/08, presentare domanda per la stipula di un contratto di insegnamento di durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni complessivi, a richiesta del Dipartimento.

La richiesta deve essere inoltrata nei termini previsti dal citato art. 72 ("dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento").

Il compenso per ciascun contratto è di 16.000,00 euro annui.

Per tutta la durata del contratto, i suddetti docenti possono portare a termine le ricerche in corso, mantenendo la titolarità dei fondi e continuando ad utilizzare i servizi in godimento al momento della cessazione dal servizio (studio, telefono).

In via transitoria, per l'Anno Accademico 2013/2014, coloro i quali, in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari, siano in servizio alla data del 1

L. 2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 OTT. 2013

novembre 2013, possono – previa espressa rinuncia al contenzioso – stipulare il suddetto contratto di insegnamento. Detto contratto è rinnovabile di anno in anno per un massimo di tre anni, comprensivi dell'eventuale periodo di servizio già svolto sulla base dei suddetti provvedimenti cautelari.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S